

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, ARMATO, BALDI, BIAGGI NULLO, BORGHI, BORRA, CARRA,
CENGARLE, COLLEONI, GIRARDIN, GITTI, MAROTTA VINCENZO,
SINESIO, ZANIBELLI**

Presentata il 18 novembre 1967

**Estensione del trattamento pensionistico del personale navigante
al personale di terra dell'aviazione civile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge allegata estende il trattamento pensionistico previsto dalla legge 13 luglio 1965, n. 859 (di cui attualmente beneficia il solo personale navigante) al personale di terra dell'aviazione civile.

I lavoratori dell'aviazione civile che svolgono la loro attività a terra aspirano ad un trattamento di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia e, in caso di morte, a favore dei superstiti conforme all'articolo 38 della Costituzione secondo il quale: « I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia ».

In merito a questa aspirazione è opportuno rilevare che il trattamento pensionistico, per essere adeguato alle esigenze di vita dei lavoratori, deve corrispondere al trattamento complessivo ricevuto dai medesimi durante la vita lavorativa e specialmente a quello ricevuto negli anni precedenti al pensionamento.

Questa aspirazione fortemente sentita da tutti i lavoratori non può realizzarsi che gradualmente in relazione alle possibilità economiche di ciascuna categoria. È infatti noto che il conseguimento di un simile obiettivo attraverso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,

a favore di tutti i beneficiari, non potrà sicuramente realizzarsi nei prossimi 5 o 10 anni a causa dell'alto onere ch'esso richiede. Pertanto, quelle categorie che hanno la possibilità di conseguire tale obiettivo entro breve termine non devono incontrare difficoltà nella sua realizzazione attraverso speciali forme di previdenza.

Tanto meno deve incontrare difficoltà l'iniziativa che viene proposta a favore dei lavoratori dell'Aviazione civile in considerazione del fatto che, per la sua attuazione, non è necessario un maggiore onere né a carico dei lavoratori né a carico dei datori di lavoro, giacché il più alto contributo richiesto può essere fronteggiato con l'utilizzazione dei contributi attualmente versati in fondi di previdenza aziendale in forza dei contratti collettivi di lavoro, vigenti nella categoria, nella misura complessiva del 10 per cento della retribuzione per gli impiegati e dell'8 per cento per gli operai.

La diminuzione del suddetto trattamento aziendale non porta pregiudizi alle finalità che con lo stesso si intendevano raggiungere, in quanto il denaro verrebbe destinato a migliorare il trattamento pensionistico da erogare a fine lavoro, come ora viene erogato il trattamento contrattuale.

Il diverso trattamento economico esistente attualmente a favore dei naviganti rispetto al personale di terra non costituisce un ostacolo come non è stato di ostacolo alla costituzione di una previdenza unitaria pensionistica a favore della gente del mare e dei lavoratori dello spettacolo anche se, specie per i lavoratori dello spettacolo, vi sono gruppi che hanno particolari esigenze e godono di particolari trattamenti.

Il distacco dei lavoratori dell'aviazione civile dall'assicurazione generale obbligatoria non arrecherà alcun danno alle relative gestioni dal punto di vista mutualistico perché essi continueranno a dare il loro contributo di solidarietà con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 lettera h) della legge 21 luglio 1965, n. 903, come avviene per tutti gli altri iscritti ad enti, fondi, casse, gestioni, forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il personale di volo, per la separata gestione, da questa unificazione non solo non

riceverà alcun danno ma un vantaggio, in quanto sarà possibile conseguire una riduzione delle spese di amministrazione.

Gli articoli della proposta di legge non richiedono una particolare illustrazione, giacché il loro testo prevede solo gli adattamenti necessari all'estensione della speciale previdenza al personale di terra.

L'unica variante rispetto al testo in vigore riguarda l'estensione dell'integrazione della pensione per la moglie e per il marito a carico in considerazione che il personale di terra in pensione già ne fruisce.

Il contributo è stato fissato nella misura del 24 per cento anziché del 25 per cento come per il personale di volo, in considerazione del fatto che il personale di terra non fruisce della pensione di invalidità specifica di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge n. 859 e che per il conseguimento della pensione di anzianità non sono accordate alcune delle agevolazioni previste a favore del personale di volo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 22, 25, 45, 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859 sono modificati come segue:

Art. 1. — Comma 1°.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un Fondo di previdenza per la gente dell'aria.

Art. 2. — Commi 1° e 2°.

Il Fondo di cui al precedente articolo 1, la cui amministrazione è affidata all'INPS, per il raggiungimento del suo scopo si avvale delle seguenti gestioni aventi contabilità separate:

- a) gestione per il personale di volo;
- b) gestione per il personale di terra;

Alla gestione di cui alla lettera a) del precedente comma e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono trasferite le attività e le passività, gli oneri ed i diritti e quanto altro di pertinenza della « Cassa nazionale della gente dell'aria » di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che viene soppressa con effetto alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della gestione soppressa provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.

Art. 4. — Commi 1° e 2° (aggiuntivo).

Sono iscritte obbligatoriamente al Fondo tutte le categorie di personale appartenenti alla « Gente dell'aria », prevista dal Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Fondo i dirigenti di azienda soggetti all'obbligo di iscrizione all'INPDAI in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Art. 5. — Comma unico.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata « Cassa nazionale della gente dell'aria » alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprietà della gestione di cui alla lettera a) dell'articolo 2 che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati.

Art. 6. — Lettera c).

Sette rappresentanti effettivi e sette supplenti al personale di volo, di cui quattro dei

piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi; 12 rappresentanti effettivi e 12 supplenti del personale di terra.

— Lettera f)

Cinque rappresentanti effettivi e 5 supplenti delle aziende di trasporto aereo;

Art. 7. — Comma aggiuntivo alla fine dell'articolo:

Partecipano alle sedute del Comitato sia i rappresentanti del personale di volo che quelli del personale di terra, quando si trattano questioni comuni. Partecipano i rappresentanti del personale di volo o quelli del personale di terra quando si trattano questioni di interesse esclusivo dell'una o dell'altra gestione.

Art. 10. — Comma unico.

Sono devolute ad una delle due gestioni del Fondo secondo la competenza:

a) la metà delle somme versate a titolo di multe, ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea;

b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili appartenenti alla gente dell'aria;

c) il ricavato dalla vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto.

Art. 11. — Comma unico.

Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico di ciascuna delle due gestioni del Fondo.

Art. 14. — Comma 1°

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per il personale di volo è stabilito nel 25 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 13 e per il personale di terra nel 24 per cento.

Il contributo è ripartito per i tre quinti a carico delle aziende e per i due quinti a carico del personale.

— Comma 2°.

La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza della gente dell'aria può essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il

lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6.

Art. 22. — Commi 1° e 2° lettera a).

Hanno diritto alla pensione di anzianità gli iscritti quando siano esonerati dal servizio:

- a) se appartenenti al personale di volo;
- 1) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni qualunque sia l'età;
 - 2) ovvero abbiano compiuto il 55° anno di età e possano far valere un periodo utile di almeno 15 anni;

3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo utile di almeno 15 anni. In questo ultimo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

ETA	COEFFICIENTI	
	Maschi	Femmine
54	0,92377	0,92857
53	0,85490	0,86365
52	0,79251	0,80451
51	0,73585	0,75050
49	0,63724	0,65568
48	0,59424	0,61397
47	0,55485	0,57555
46	0,51870	0,54009
45	0,48547	0,50730

b) se appartenenti ai servizi di terra e possano far valere 30 anni di effettiva contribuzione.

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno 10 anni e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare attività di volo, purché la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.

Art. 25. — Comma 3°.

Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione è aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32 e per la moglie a carico del pensionato o per il marito invalido ai sensi di legge a carico della pensionata. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma.

Art. 45. — Comma 1°.

Al personale di volo in servizio di cui al precedente articolo 4 che sia stato già iscritto

alla Cassa nazionale della gente dell'aria dal 1° gennaio 1947 o da data posteriore, è riconosciuto, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico del Fondo, il periodo di servizio prestato presso aziende di navigazione aerea, posteriormente al 31 dicembre 1946, con iscrizione alla citata cassa e fino alla entrata in vigore della presente legge, purché, durante il periodo stesso, risultino versati in suo favore i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e purché non abbia ottenuto dalla Cassa medesima la liquidazione dell'accantonamento di propria pertinenza.

Gli iscritti al Fondo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti di propria pertinenza, già esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria e relativi a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946 il personale di terra iscritto all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, prima della emanazione della legge che ha esteso ad esso il trattamento pensionistico del personale di volo, hanno facoltà di ottenere il riconoscimento, ai fini delle prestazioni di cui alla presente legge, dei periodi stessi purché:

a) facciano pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale le relative domande entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale di terra ha facoltà di ottenere il riconoscimento dei periodi di lavoro effettuato alle dipendenze di aziende di navigazione aerea, qualora faccia pervenire la relativa domanda entro un anno dall'entrata in vigore della legge con la quale viene esteso ad esso il trattamento pensionistico del personale di volo;

b) versino il contributo corrispondente al riconoscimento entro il termine di un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha comunicato l'importo. Detto contributo è determinato in misura pari al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante alla data della domanda per ciascuno degli anni di cui è chiesto il riconoscimento;

c) per i periodi di cui è chiesto il riconoscimento risultino versati i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.